

Circolare n°: 10/2022

Oggetto: Rating di legalità

Sommario: Il Rating di Legalità è uno strumento volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, attribuito dall'AGCM - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - mediante l'assegnazione di un giudizio (misurato in "stellette") indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.

Contenuto: _____

All'attribuzione del rating l'ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l'accesso al credito bancario.

Con la presente circolare forniamo una panoramica delle principali caratteristiche.

Indice: _____

- P.1 _____ RIFERIMENTI NORMATIVI
- P.2 _____ SOGGETTI INTERESSATI
- P.3 _____ VANTAGGI
- P.4 _____ PROCESSO DI OTTENIMENTO

RIFERIMENTI NORMATIVI: _____

D.L. 1/2012 art. 5-ter, come modificato dal D.L. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012.

MEF-MISE Decreto 20.02.2014, n. 57.

Delibere AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) n. 24075 del 14.11.2012, n.24953 del 05.06.2014, n.25017 del 17.07.2014, n. 25207 del 04.12.2014, n.26166 del 13.07.2016, n.27165 del 15.05.2018, n.28361 del 28.7.2020.

Riproduzione vietata

SOGGETTI INTERESSATI: _____

Possono richiedere il Rating di Legalità le imprese (in forma individuale o societaria) e gli Enti che svolgono attività d'impresa in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della richiesta resa attraverso dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000:

1. Sede operativa nel territorio nazionale;
2. Un fatturato minimo di 2 milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;
3. Iscrizione nel Registro Imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative da almeno 2 anni.

L'impresa deve, inoltre, dichiarare:

- a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare, dell'istitutore, del direttore tecnico e dei procuratori, muniti di poteri decisionali e gestionali (figure apicali) non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui al D.lgs. 231/2001, per i reati tributari di cui al D. Lgs 74/2000 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008, per i reati di cui agli articoli 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del c.p., per il reato di cui all'art. 216 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n.463/83, convertito nella L.638/83; che non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 c.p. La medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le figure apicali dell'impresa la cui carica e/o posizione è cessata nell'anno precedente la richiesta di rating;
- b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, dell'istitutore, del direttore generale, del direttore tecnico, dei procuratori, muniti di poteri decisionali e gestionali dotati di poteri di rappresentanza del rappresentante

Riproduzione vietata

- legale, nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza o di controllo (figure apicali), non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, per i reati tributari di cui al D. Lgs. 74/2000 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 per i reati di cui agli articoli 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del codice penale, per il reato di cui all'art. 216 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. 463/83, convertito nella L.638/1983; che non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis.1 c.p.p. La medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le figure apicali dell'impresa la cui carica e/o posizione è cessata nell'anno precedente la richiesta di rating;
- c) se riveste forma societaria ed è controllata o sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altre società o ente, che nei confronti degli amministratori della società controllante o della società o dell'ente che esercitano attività di direzione e coordinamento:
- i. non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui al D. Lgs 231/2001, per i reati tributari di cui al D. Lgs 74/2000 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008, per i reati di cui agli articoli 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del c.p., per il reato di cui all'art. 216 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella Legge 638/83;
 - ii. non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis.1 c.p.;

- iii. la medesima dichiarazione deve essere resa anche con riferimento a tutte le figure apicali dell'impresa la cui carica e/o posizione è cessata nell'anno precedente la richiesta di rating.
- d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D. Lgs 231/2001;
- e) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria, in seguito alla collaborazione prestata nell'ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo;
- f) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna per pratiche commerciali scorrette, ai sensi del Codice del Consumo e di provvedimenti di condanna per inottemperanza divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating;
- g) di non essere destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato rispetto all'obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza;
- h) di non essere destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato rispetto degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating, con esclusione degli atti endoprocedimentali;
- i) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge in vigore sulla disciplina dell'uso del contante,

- esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo quanto previsto dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- j) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating;
 - k) di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating;
 - l) se impresa collettiva di non essere controllata di diritto o di fatto da società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo, salvo che la società che ha presentato domanda sia in grado di fornire informazioni sui già menzionati soggetti.

Il rating di legalità non potrà essere rilasciato alle imprese:

1. destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive, salvo che ne sia sospesa la relativa efficacia;
2. nei cui confronti sia stato disposto il commissariamento limitatamente al periodo di efficacia del relativo provvedimento.

Il rating potrà comunque essere rilasciato se:

- a) l'impresa sottoposta a sequestro o confisca sia stata affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva;
- b) l'impresa sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca sia stata affidata ad un amministratore giudiziario per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva;

- c) i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano stati destinati all'affitto o alla vendita in favore di società o imprese pubbliche o private per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva;
- d) le partecipazioni di controllo dell'impresa sono state oggetto di sequestro ai sensi del c.p.p. con nomina di un custode o amministratore giudiziario;
- e) l'impresa dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating, tenuta dalle figure apicali cessate dalle cariche nell'anno precedente la richiesta del rating;
- f) Se gli atti di accertamento abbiano ad oggetto un importo non superiore allo 0,5% dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni (voce A1 del conto economico del bilancio dell'anno riferibile allo stesso accertamento). Tale importo, in ogni caso, non può essere superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di plurimi provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la richiesta di rilascio del rating;
- g) Se l'accertamento abbia ad oggetto un importo non superiore a 1.000 euro e, in ogni caso, non superiore a 3.000 euro, nell'ipotesi di più provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la stessa richiesta di rating.

VANTAGGI: _____

L'attribuzione del Rating di Legalità consente di ottenere dei benefici sia in termini di facilitazioni per accesso al credito sia in sede di richiesta ed ottenimento di contributi pubblici.

ACCESSO AL CREDITO

Le banche devono tener conto del Rating di Legalità:

- a) Nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti;
- b) Quale variabile da utilizzare per la valutazione di accesso al credito dell'impresa ai fini della determinazione delle condizioni economiche di erogazione.

FINANZIAMENTI PUBBLICI

Le Pubbliche Amministrazioni prendono in considerazione almeno uno dei seguenti sistemi di premialità favore delle imprese in possesso del Rating di Legalità:

Riproduzione vietata

- Preferenza in graduatoria;
- Attribuzione di punteggio aggiuntivo;
- Riserva di quote delle risorse finanziarie allocate.

PROCESSO DI OTTENIMENTO: _____

Le domande di attribuzione del Rating di Legalità vanno presentate attraverso la piattaforma dell'AGCM disponendo di indirizzo PEC e firma digitale validi.

L'AGCM procede, in seguito, a verificare e valutare la documentazione attribuendo un punteggio da una a tre "stellette" ★.

Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:

- a) adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale, sottoscritti dal Ministero dell'Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria;
- b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
- c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- d) adozione di processi organizzativi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility, anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità;
- e) di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list);
- f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto, nei contratti con i propri clienti, clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche;

g) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

Il conseguimento di tre segni + comporta l'attribuzione di una ★ aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di ★ ★ ★ (3 stellette).

Entro 60 giorni l'Autorità comunica al richiedente l'esito della richiesta e in caso di esito positivo, l'impresa viene inserita nell'apposito elenco.

Il rating ha validità di 2 anni ed è rinnovabile su richiesta.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello STP SRL

Dr. Fabio Pavan

In collaborazione con Pierpaolo Polese